



Comune di Premana

Provincia di Lecco

Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura

ART. 01
Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 02
Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme Comunitarie, Statali e Regionali in materia con particolare riferimento alla Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20.

ART. 03
Condizioni di esercizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' invece ammesso il cumulo in capo ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, il quale può avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari e/o dipendenti, purché in possesso dei requisiti previsti nell'art. 07 del presente Regolamento conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Amministrazione Comunale l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

L'esercente ha l'obbligo di conservare contestualmente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

ART. 04
Numero delle autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 05 comma 1 lett. a) della Legge n. 21/92 il Comune è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di competenza ex art. 7 L.R. n. 20/95.

ART. 05
Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa. Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo. I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivo atti a ridurre i carichi inquinanti.

Le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

ART. 06
Operatività del servizio

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria e, quindi è data facoltà al titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di rifiutarla.

Tuttavia ciò non può pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalle sede del vettore o da diverso luogo convenuto, o da apposita area pubblica su cui il titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente ha autorizzazione a stazionare temporaneamente.

ART. 07

Requisiti per l'esercizio del servizio

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea sezione autoveicoli della Provincia di competenza, di cui all'art. 09 della L.R. n. 20/95. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 commi 2 e 5 della L.R. n. 20/95 nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11 mediante il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/95.

Il certificato d'iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 08

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate mediante apposito bando di concorso per titoli a singole persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 09

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- indicazione della data di chiusura del procedimento;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

ART. 10

Titoli oggetto di valutazione

Ai sensi dell'art. 08 comma 4 della L. n. 21/92, ai fini del rilascio della autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo. In caso di più soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è formulata la seguente graduatoria:

- per ogni semestre, fino ad un massimo di otto semestri....punti 2;

Qualora i concorrenti non fossero in possesso dei requisiti di cui al comma 1, oppure, a parità di punteggio, la graduatoria è formulata tenendo conto:

- attestato di frequenza di corso di guida sicura.....punti 05
- attestato di corso su interventi di primo soccorso.....punti 04
- conoscenza lingua straniera.....punti 03
- stato civile (coniugato con prole).....punti 02
- iscritto alle liste di collocamento al lavoro.....punti 01

In presenza di due o più candidati con il medesimo punteggio si fa riferimento alla data ed eventualmente l'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 11 **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

Il Responsabile del Servizio approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo dichiarando il vincitore del concorso.

Il rilascio del titolo, ad opera del Responsabile del Servizio competente è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

A tale scopo il richiedente una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione dovrà produrre la seguente documentazione entro 4 mesi dalla data di notificazione della comunicazione dell'avvenuta assegnazione:

- certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- certificato comprovante l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio;
- certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e certificato di reciprocità per cittadini extracomunitari come da normativa per accesso al lavoro;
- dichiarazione dell'A.S.L. attestante l'idoneità all'esercizio del servizio;
- carta di circolazione del veicolo;
- certificato di proprietà del veicolo o possedere la piena disponibilità anche in leasing del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio.

Entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere iniziata l'attività.

ART. 12 **Validità dell'autorizzazione**

Perché l'autorizzazione d'esercizio abbia validità il titolare deve presentare, presso il competente Ufficio Comunale entro il 30 di novembre di ogni anno, domanda di vidimazione contenente la dichiarazione della permanenza in capo al titolare del possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente Regolamento. La richiesta di vidimazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 13 **Figure giuridiche di gestione**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

essere iscritti nella qualità di titolari di Impresa artigiana di trasporto, all'Albo della Imprese Artigiane previsto dall'art. 05 della Legge 08 agosto 1985, n. 443;

- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra Imprese artigiane ed in tutela altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 01 della Legge n. 21/92.

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 14

Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per atto tra vivi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel termine perentorio di 1 anno, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 06 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia compiuto sessant'anni di età;
- sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Qualora il trasferimento non si perfezionasse nell'arco dell'anno, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 07 del presente Regolamento ovvero l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato da questi, nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile del servizio autorizza, previa apposita domanda di voltura, il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al deposito presso il Comune di Premana della seguente documentazione:

- contratto di cessione stipulato nelle forme previste dalla Legge 12/08/93, n. 310;
- dichiarazione di successione.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

ART. 15

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

ART. 16

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio e dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 30 giorni deve essere comunicata nel termine di due giorni, al competente Ufficio Comunale e deve essere motivata da comprovata necessità.

Al noleggiatore è data facoltà di richiedere autorizzazione allo stazionamento temporaneo su area pubblica all'uopo individuata dal Comune.

ART. 17

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo e di interruzione del trasporto del veicolo;
- mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- curare la qualità del trasporto prestando attenzione ai clienti;
- rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- tenere a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada;
- tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;

E' obbligatorio e altresì è gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti; il trasporto di altri animali è facoltativo.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- fumare durante il trasporto del cliente;
- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- portare animali propri in vettura;
- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- esporre messaggi pubblicitari;
- acquisire clientela su aree pubbliche non autorizzate dal Comune;
- rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatore di handicap;
- deviare di propria iniziativa dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 18

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- fumare in vettura;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente codice della strada.

ART. 19

Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, nonché di dipendenti purché regolarmente iscritti al ruolo.

ART. 20

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 21 **Trasporto disabili**

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per far accomodare in vettura i soggetti disabili e per caricare gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 22 **Idoneità dei mezzi**

E' fatto obbligo al noleggiatore di provvedere alle periodiche verifiche previste in capo agli organi della Motorizzazione Civile.

ART. 23 **Tariffe**

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti. In ogni caso il titolare di autorizzazione dovrà attenersi alle disposizioni stabilite dal Ministero dei Trasporti in merito all'applicazione di tariffa chilometrica minima e massima.

La Giunta Comunale esercita il potere di controllo circa il rispetto dei limiti massimi tariffari.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse, nei propri veicoli ed hanno facoltà di esporle nelle strutture ricettive presenti sul territorio e negli Uffici Pubblici.

ART. 24 **Contachilometri**

I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere preventivamente informati il cliente ed il competente Comando Polizia Locale.

ART. 25 **Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente**

Il Responsabile del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
- il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque trenta giorni nell'arco dell'anno;
- l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 26 **Sanzioni amministrative pecuniarie**

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00 per le seguenti violazioni:

- mancata autorizzazione a bordo del mezzo;
- mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

- mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
- mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
- violazione degli obblighi di comportamento;
- mancata segnalazione dei guasti al contachilometri;
- mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici Comunali cui indirizzare i reclami.

ART. 27

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del Servizio tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento;
- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

ART. 28

Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio preposto al settore competente per materia, previa diffida all'interessato, dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- irrogazione di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio;
- mancata attivazione del servizio nel termine previsto dal presente Regolamento;
- mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi in ciascun anno, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare comprovati da idonea documentazione. Qualora da accertamenti effettuati sul territorio, emerge che l'operatore non svolge effettivamente il servizio, il Responsabile del Servizio può diffidare il titolare dell'autorizzazione a comprovare con idonea documentazione, l'effettivo svolgimento del medesimo;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente Regolamento;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

ART. 29

Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio preposto al Settore competente per materia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora in capo al titolare dell'autorizzazione venga meno uno dei requisiti morali o professionali previsti dal presente Regolamento.

ART. 30

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

ART. 31
Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni e dalle Legge Regionale 05/12/1983, n. 90 e s.m.i..

ART. 32
Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 33
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.